

Contrariamente a quanto previsto nel processo penale per i testimoni citati a richiesta di parte, in quello civile l'onere di quantificazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni NON grava sul funzionario dell'Ufficio Giudiziario (mediante compilazione di ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione).

La mancanza di una disposizione analoga a quella prevista per il penale, che attribuisce nel processo civile al Giudice o all'Ufficio Giudiziario l'onere della quantificazione della spesa in argomento, porta a ritenere che la regolazione della medesima deve avvenire, sempre secondo i parametri normativi di cui agli artt. 45-48 del DPR 115/2002, ma nell'ambito dei rapporti tra privati, intendendo così ricondurre nel regime privatistico il rapporto tra la parte e il testimone da essa citato nel processo civile (Circolare M.G. del 3/6/2008).

Tradotto in termini più semplici, il teste civile non residente deve rivolgersi per la corresponsione delle spese sostenute alla parte che lo ha citato, applicando, in mancanza di accordo sulla quantificazione, i limiti delle spettanze dovute *ex lege* di cui agli artt. 45 e ss. del DPR 115/2002.

Solo nel caso in cui la citazione sia stata richiesta da una parte processuale ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, le indennità e le spese di viaggio, spettanti ai testimoni non residenti citati a richiesta di parte, verranno rimborsate dall'Ufficio Unico Spese di Giustizia del Tribunale, mediante anticipazione a carico dell'Erario con ordinativo di pagamento emesso dal funzionario preposto; in tal caso, la procedura per ottenere la liquidazione ed il successivo rimborso è la stessa prevista per il teste nel processo penale (si rinvia alla pagina dedicata all'«*Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate*»).